

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 580/89 R.G.N.R.
N. 18547/90 R.G.GIP

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
-ART. 409/411 c.p.p.-



Il Giudice dott. Paolo Arbasino

Letti gli atti del procedimento penale n. 18547/90 R. nei confronti di: PISANO' Giorgio, n. a Ferrara il 30.1.1924;

Esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in data 12 novembre 1990;

Ritenuto che la richiesta va accolta trattandosi di denuncia, fondata per articoli comparsi sul periodico "Candido", con la quale si prospetta la sussistenza di reati in violazione della L. 20.6.1952 n. 645, denuncia che, anche alla luce delle attività investigative espletate dal P.M., non appare fondata.

Quanto alle ipotesi ex artt. 1 e 2 L. 20.6.1952 configurabile a carico del sen. Pisanò va poi rilevato che, anche a voler ritenere concretizzata la condizione relativa alla sussistenza di "un movimento o gruppo di persone... (e tale condizione peraltro non sembra facilmente configurabile alla luce degli accertamenti di P.G. relativo alla reale consistenza e operatività di gruppi denominati "fascismo e libertà"), purtuttavia non si ravvisano negli atti indicati dai denunzianti elementi idonei a configurare il perseguimento di finalità antidemocratiche proprie del partito fascista coi mezzi indicati dalla norma incriminatrice.

Allo scopo appare sufficiente esaminare la "bozza di piattaforma politico-programmatica del "raggruppamento fascismo e libertà" (Candido del 29.7.1989) per avere contezza di una impostazione ideologica che, pur richiamandosi al pensiero mussoliniano, si sforza espressamente di realizzare un incontro tra tale ideologia ed i principi di libertà. Gli stessi obiettivi politici immediati perseguiti, come espressamente enunciati, non realizzano alcuna delle condotte delineate nella norma incriminatrice.

Va poi ancora rilevato che la iniziativa del "raggruppamento" in esame sembra muoversi più in una ottica di azione interna al MSI al fine di contrapporsi alla segreteria dell'epoca che volta a realizzare una reale azione esterna al partito stesso.

Quanto poi all'ipotizzabile reato ex art. 4 legge citata (come modificata dall'art. 10 L. 22.5.1975 n. 152) riferibile alle condotte del sen. Pisanò, quale autore o ispiratore degli articoli allegati alla denuncia, va osservato che le ragioni sopra esposte inducono a ritenere insussistente la ipotesi di reato in questione e ciò anche perchè si può solo ravvisare un richiamo a simbologie proprie del partito fascista, simbologie che come osservato dal P.M. "non fanno assolutamente più presa sulla popolazione italiana".

F.Q.M.

D I S P O N E

l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione
degli atti all'Ufficio del Pubblico Ministero in Sede.
Milano li 9 Ottobre 1991

L'AUSILIARIO
IL Direttore di Cancelleria
(C. 67666)

IL GIUDICE
(Dr. Paolo Abbasciano)

Depositato in Cancelleria
il 9 OTT. 1991

IL CANCELLIERE

N. 37/92 R.G. notizie di reato
N. 456/92 A. R.G. CIP Paparella



TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
- art. 409/411 c.p.p. -

Il Giudice Per le Indagini Preliminari Dott. Fabio Paparella

Letti gli atti del procedimento penale n. _____ a margine _____ nei confronti
di/ ~~relazione n. 2~~ ¹ Pisano Giorgio, n. a Ferrara il 30/1/24 res. a Milano Via Pericle 5
~~San Giovanni n. 25 e Pozzato Enzo, nato a Goito (Mantova) il 30/9/59 e residente~~
~~a Ceresara (Mantova) Via San Martino n. 1 in relaz. ai reati di cui agli artt.~~
~~25/6/52 (cioè organizzazione del disciolto partito fascista) e 4 stessa L.~~
~~645/52 (apologia del fascismo)~~

Esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in
data 5/2/92

OSSERVA:

Il presente proc. penale risulta dalla riunione di tre procedimenti pervenuti rispettivamente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena nonché dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, è dall' analogo ufficio presso il Tribunale di Brindisi riguardanti i reati più sopra specificati la cui perpetrazione veniva prospettata in relazione alla costituzione in data 25/7/91 in Castel Goffredo (Mantova) del movimento "Fascismo e Libertà" con atto costitutivo in pari data rogato dal notaio dott. Pietro Barziza-atto da cui si evince che i summenzionati indagati avevano costituito il suddetto movimento, nonché in relazione alla diffusione delle idee della nuova corrente di destra con discorsi tenuti in occasione di convegni nonché con circolari politico organizzative del suddetto movimento. Va rilevato che ai sensi dell' art. 1 L. 20/6/52 n. 645 ricorre la riorganizzazione del disciolto partito fascista quando un' associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resipienza o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista. Orbene l' esame dell' atto costitutivo contenente l' indicazione delle finalità del movimento di nuova formazione consente di escludere che il suddetto movimento si proponga di sopprimere le libertà democratiche o di instaurare una dittatura giacché il movimento in parola propugna invece la realizzazione di una Repubblica presidenziale con un presidente eletto dal popolo e con poteri esecutivi, un parlamento bicamerale di elezione popolare nonché la socializzazione cioè la cogestione delle imprese da parte delle forze produttrici secondo i principi della ideologia corporativa, tale programma non sembra incompatibile con i principi di libertà garantiti dalla Costituzione Italiana; né le

riforme che il movimento stesso si propone così come indicate in detto atto costitutivo appaiono in sé e per sé ledere in alcun modo i principi fondamentali della vita democratica. D'altra parte le indagini svolte dalla DIGOS questura di Milano il cui esito è condensato nella relazione in data 30/1/92 hanno permesso di escludere che l'attività dei membri del movimento in questione possa essere diretta a sovvertire l'ordine democratico o comunque le libertà garantite dalla Costituzione. L'adozione poi del fascio ~~Vittorio~~ quale simbolo del movimento non sembra poter indurre a ritenere che il movimento compia manifestazioni esteriori proprie del partito fascista in quanto si tratta semplicemente di richiamo ad una simbologia che ^{in l'atto} non fa assolutamente più presa sulla popolazione italiana. In conclusione va escluso che il movimento "Fascismo e Libertà" nella sua attuale configurazione abbia carattere tali da rientrare nei movimenti di cui all'art.1 L.20/6/52 n.645. Di conseguenza la diffusione dell'ideologia propria di tale movimento non configura nemmeno il reato di cui all'art.4 della legge ora citata. Va quindi disposta l'archiviazione degli atti.

Visto l'art.409/411 c.p.p.

P. Q. M.

Dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.

Milano, 14/2/1992

Collaboratore di Cancelleria
~~CANGIALOSI Salvatrice~~

IL GIUDICE
FABIO PAPARELLA
Fabio Paparella

Depositato in Cancelleria il 18.02.92

Collaboratore di Cancelleria
~~CANGIALOSI Salvatrice~~





Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano

DECRETO DI RESTITUZIONE DI COSE SEQUESTRATE
- artt. 262, 263, comma 4 c.p.p., 84 D.Lv. 271/89 -

Il Pubblico Ministero dott. Stefano Dambruoso, Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano,

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

- **MARTORANA Giuseppe Rosario, nato a Milano il 17.01.1960, ivi residente in via Pasinetti nr.12.**

per il seguente reato:

Apologia del Fascismo, art.4 L.20/6/1952 nr.645

Visto il contenuto del verbale di sequestro operato dalla Questura di Milano D.I.G.O.S in data 23.06.1998;

Letta l'istanza presentata in data 29 Giugno 1998 dallo studio legale Cefalà con la quale è stata richiesta la restituzione di:

Nr.200 manifesti formato 70 X 100

Ritenuto che non e' necessario mantenere il sequestro ai fini della prova in quanto all'esito dell'esame di tutti i manifesti in sequestro il contenuto degli stessi non appare integrare le caratteristiche sintomatiche dei gruppi e delle associazioni cosi' come descritte all' art. 4 L.645/52 ; considerato infatti che la piu' recente giurisprudenza si e' pronunciata nel senso di considerare penalmente rilevanti solo quelle condotte idonee a determinare un concreto pericolo di una riorganizzazione del partito fascista , non essendo - al contrario - idonea l'attivita' di gruppi caratterizzati "dall'esiguita' numerica della loro composizione, dal carattere velleitario dell'iniziativa , dalla brevissima vita del gruppo ... " (V. , per tutte Cass. Pen. , Sez. II , 8 Aprile 1978 , n. 3929) ; valutato , inoltre , che il richiamo a simbologie proprie del partito fascista non appare idoneo ad integrare i presupposti di cui all'art. 1 e 4 , co.2 , della L. 645 / 52 ; ritenuto pertanto che non appare potersi affermare l'illiceita' del contenuto dei manifesti sequestrati , anche in considerazione dei principi fondamentali dell'ordinamento in materia di liberta' di manifestazione del pensiero , di espressione , stampa , religione e associazione .

Considerato che non vi è dubbio sull'appartenenza di tale bene sequestrato al sopraindicato richiedente come si evince dalla documentazione acquisita presso l'ufficio comunale competente in materia di pubbliche affissioni .



Non ritenuto, infine, di dover imporre cauzione al soggetto nei cui confronti il bene viene restituito,

Visti gli artt. 262, 263 comma 4 c.p.p. e 84 D.Lv. 271/89

P.Q.M.

ORDINA

la restituzione a:

- MARTORANA Giuseppe Rosario , nato a Milano il 17.1.1960 ed ivi residente in via Pasinetti 12

di nr.200 manifesti formato 70X100
di sua proprietà, attualmente in giudiziale custodia presso l'ufficio del P.M.

DELEGA

per la esecuzione gli ufficiali di P.G. della Questura di Milano D.I.G.O.S. con facoltà di subdelega, i quali provvederanno a dare verbalmente all'interessato le comunicazioni di cui agli artt.84 disp. attuaz. c.p.p. e 12 del Reg. per l'esec. del c.p.p..

DISPONE

che le spese di custodia e di conservazione vengano poste a carico dell'Erario dello Stato secondo la tariffa di legge.

Milano, li' 8 luglio 1998.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott. Stefano Dombroso - Sost.)




COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



- 9 LUG. 1998

L'Assistente Giudiziale
S. ACTIATA





PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA

N.201/92 Mod.45

AL SIG. G.I.P.

SEDE

Con richiesta di archiviazione. Il testo del manifesto non evoca il fantasma del fascismo per proporlo come modello del regime.

L'espressione "Fascismo e Libertà" é tale, per la palese contraddizione dei due termini che la compongono, da non produrre alcun effetto suggestivo e, tanto meno, fuorviante.

Brescia 20/2/1992

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr. Francesco Lasciotto



N. 201/92 R.G. notizie di reato Mod 25

N. 494/92 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI BRESCIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
-art.409/411 c.p.p.-

Il giudice dr. Roberto Spano',

- letti gli atti del procedimento penale nei confronti di almeno all'esito presentato dal Sindaco di Solo in data 11-2-92
- esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal p.m. in data 15-2-92 ;
- ritenuto che non appaiono sussistere allo stato elementi penalmente rilevanti;
- visti gli artt. 409/411 c.p.p. e 135 D.Lv 271/89

P.Q.M.

Dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al p.m..

Brescia, 6/3/92

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA (dr. Roberto Spano')
Vincenzo FINOCCHIARO

IL GIUDICE

Depositato in cancelleria il 7 MAR 1992

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Vincenzo FINOCCHIARO

N. 163/92 R.G. notizie di reato

N. 518/92 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI VICENZA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

art. 409/411 c.p.p.

Il Giudice delle Indagini Preliminari dott. Massimo GERACE

Letti gli atti del procedimento penale n. 518/92 G. I. P. nei confronti di/relativo a PILASTRO Renato, nato a Vicenza il 16/08/1953, residente a Scivizzo (VI) in Via Del Sasso Moro, 5

Esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in data 24/03/1992

Ritenuto che l'aggregazione politica "fascismo e libertà", l'affissione di manifesti recanti tale denominazione e corredati dal noto simbolo grafico del fascismo, la diffusione del programma di quell'aggregazione con il titolo "fascisti oggi" non integrano le ipotesi delittuose previste dalla L. 645/1952. Si tratta di iniziative e manifestazioni idonee a provocare la ricorganizzazione del disciolto partito fascista (12° disp. att. Cost.): pericolo concreto oggetto della citata legge speciale (ben individuato da giurisprudenza e dottrina). La ripresa degli spunti ideologici e delle liturgie che furono di quel partito si collocano nell'ambito delle manifestazioni, individuali o collettive, del pensiero fascista, in senso tale attribuito in senso culturale-politico e non partitico.

Visto l'art. 409/411 c.p.p.

P.Q.M.

Dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.

31 MAR. 1992

Vicenza, li _____

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Dot. MASSIMO GERACE

L'AUSILIARIO

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Carlo Lorenzato)



IL GIUDICE
[Handwritten signature]

Depositato in Cancelleria il 31 MAR. 1992

L'AUSILIARIO

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Carlo Lorenzato)

n. 163/82 Reg.

TRIBUNALE DI VICENZA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL

IL SEGRETARIO

ZERBATO FRANCESCO

Al Giudice per le indagini preliminari

in sede

Il Pubblico Ministero, esaminati gli atti e rilevato che

- la notizia di reato è infondata (art. 408 c.p.p. e 125 att.)
- non può promuoversi l'azione penale (art. 411 c.p.p.)
- sono rimasti ignoti gli autori del reato (art. 413 c.p.p.)

La aggregazione politica "fascismo e libertà", l'affissione di

manifesti recanti tale denominazione e corredati dal noto simbolo grafico del fascismo, la diffusione del programma di quell'aggregazione con il titolo "fascisti oggi" non integrano le ipotesi delittuose previste dalla l. 645/1952. Si tratta di iniziative e manifestazioni inidonee a provocare la ricorganizzazione del disciolto partito fascista (12° disp. att. Cost.): pericolo concreto oggetto della citata legge speciale (ben individuato da giurisprudenza e dottrina). La ripresa degli spunti ideologici e delle liturgie che furono di quel partito si collocano nell'ambito delle manifestazioni, individuali o collettive, del pensiero fascista, inteso tale attributo in senso culturale-politico o non partitico.


presenta richiesta di archiviazione.

Vicenza, 20 3 84

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr. Cons. *G. Infante* Cardiani

H. 1499/81 R.G. notizie di reato
R. _____

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di MANTOVA



RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

artt. 408/411, 425, 426 c.p.p., 271/39

Al Giudice per le indagini preliminari
presso _____

M. M. _____

Il Sost. Procuratore della Repubblica
(Dott. Roberto Rossi)

Il Pubblico Ministero _____

Visti gli atti del procedimento penale n. 1499/81 HR. nei confronti
di relativo a PISANO' GIORGIO T. 6

iscritto nel registro delle notizie di cui all'art. 335 comma 1 c.p.p. in
data 23-7-81

Rilevato che scopi ed obiettivi programmatici del movimento, questi
si desumono dallo Statuto e dall'atto costitutivo del medesimo, nei
cui consistono nell'aperta perseguimento di finalità antidemocratiche proprie
del partito fascista: infatti, e prescindendo da generici richiami ad uno
spirito corporativo ed all'utilizzo del simbolo del fascio littorio tra
gli intendimenti dichiarati mancano del tutto riferimenti alla abo-
lizione dei partiti e del pluralismo politico, alla riduzione delle
prerogative delle assemblee legislative ed in genere al sovvertimento
dell'ordine costituzionale in chiave antidemocratica di costituzione
i punti qualificanti del fascismo storico.

Anche pure, anche dalle dichiarazioni verbali degli intervenuti,
raccolte da vari organi di stampa, ogni esaltazione dell'uso della
violenza ed ogni accento di propaganda razzista, si reputano non
intervenuti ed estremi delle fattispecie incriminate di cui alla
L. 645/1952.

C R I E D E

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Manda alla Segreteria Polizia Giudiziaria per la notifica all' persone offes. (1) _____

con avviso che nel termine di 10 giorni può prendere visione degli atti presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

MANTOVA li 26 11 1992

IL P U B B L I C O M I N I S T E R O
Il For. _____
Dott. Roberto Rossi
depositata nella Cancelleria del Giudice in data 26/11/92

nr. 372/92 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI MANTOVA

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Il Giudice, esaminata la richiesta che precede e ritenuto di condividere le argomentazioni addotte dal P.M.; visto l'art. 409 c.p.p.;

P.Q.M.

Dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al P.M. in sede.

Mantova, li 1-12-92

IL GIUDICE
all

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Ricci

Depositato in Cancelleria il 1-12-92

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Ricci

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Mantova
- 3 DIC. 1992
ore 0,30

L'OGA di TREVISIO

Giovedì 24 dicembre 1992

Non c'è apologia in "Fascismo e libertà" Indagini su un opuscolo clandestino

(cfdp) "Fascismo e libertà". Il movimento che fa capo a livello nazionale all'ex senatore missino Giorgio Pisano, non può essere considerato un gruppo che fa apologia di reato. E non può essere ipotizzato neppure il reato di ricostituzione del partito fascista. Sono così passati in archivio gli

esposti che segnalavano la presenza (anche in alcune scuole) di materiale propagandistico (manifesti appesi ai muri, volantini, riviste) che pubblicizzavano il movimento. "Fascismo e libertà" a Treviso ha come punto di riferimento Enrico Fabbroni, di Vittorio Veneto, un uomo che in al-

cuni circoli di destra e di estrema destra, vendesse con i discorsi di Mussolini o spille con il volto del Duce. Soprattutto nel periodo elettorale il gruppo si era attivato per pubblicizzare la propria attività sui muri della città. I promotori hanno sostenuto che il fascio del simbolo non si

richiama al Ventennio, ma è un simbolo repubblicano, e nello statuto non sono stati trovati elementi antidemocratici. La magistratura non ha così potuto far altro che archiviare il caso, anche se l'attività di persone così vicine all'ideologia fascista viene tenuta sotto controllo.

Se da un lato Fabbroni, almeno per ora, può star tranquillo, dall'altro la Procura del Tribunale ha trasmesso a quella della Prefettura gli atti riguardanti un opuscolo diffuso in violazione della legge sulla stampa. E a Fabbroni ora sarà contestato il reato di stampa clandestina.

SONDRIO - MARZO 1993

In effetti, come si evince dalla lettura dell'atto notarile costitutivo di detta associazione, non sembra che la stessa, al di là dei simboli usati (sul gusto e sul carisma dei quali saranno poi i singoli elettori a dover giudicare), abbia come scopo uno di quelli previsti dall'art. 1 L. 645/52, vale a dire: quello di perseguire le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, o quello di polarizzare l'attività associativa all'esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del detto partito, oppure infine il compimento di manifestazioni esteriori di carattere fascista.

Al contrario, dalla lettura del punto 3 dell'atto costitutivo, risulta come gli scopi dell'associa-

zione non abbiano finalità repressive, ma piuttosto quella di modificare alcune istituzioni dello Stato, sempre però in un'ottica di piena compatibilità con i diritti e le libertà dei cittadini italiani.

Pertanto non ravvisa lo scrivente gli estremi dell'apologia punita dalla legge citata, bensì solo una forma di espressione della libertà di manifestazione del pensiero, come tale pienamente lecita e tutelata dalla Carta Costituzionale.

P.Q.M.

visto l'art. 425 c.p.p.

DICHIARA


Non luogo a procedere nei confronti di PAINI Giorgio perché il fatto non sussiste.

Sondrio, 22/3/1993

N. 48/92 R.G. notizie di reato
 N. 19/93 R.G. TRIB.

N. 127/93 Reg. Sent.
 Data del deposito
5-5-1993
 Data di irrevocabilita'

N. _____ Reg. Esec.
 N. _____ campione penale
 Redatta scheda il _____




TRIBUNALE DI
 CREMONA

SENTENZA
 (artt. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



innanzi al Tribunale di Cremona - Sez. penale composto da:

<u>DOTT. ENRICO</u>	<u>FISCHETTI</u>	Presidente
<u>DOTT. MARIO</u>	<u>COLACE</u>	Giudice
<u>DOTT. GRAZIA</u>	<u>LAPALORCIA</u>	Giudice

alla pubblica udienza del 20.4.1993 ha pronunciato e pubblicato
 mediante lettura del dispositivo la seguente (1)

nei confronti di :

S E N T E N Z A

D'ANGELO GIANALBERTO, nato a Cremona il 13.5.1954 ivi residente via XX Settembre
 n. 6 - dif. fid. avv. Peli del Foro di Brescia -

- LIBERO PRESENTE -

I M P U T A T O

del reato di cui all'art. 4, 1° e III comma L. 20.6.1952 n. 645 per avere,
con l'affissione di sei diversi tipi di manifesti del movimento "Fascismo e
Libertà" fatto propaganda per l'adesione a tale movimento le cui dichiarate
ideologie e finalità sono le stesse del disciolto partito fascista.
In Cremona il 15.1.1992.

* * * *

(1) La sentenza deve contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 546
 c.p.p.

Conclusioni delle parti:

Il Pubblico Ministero chiede la condanna dell'imputato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e f. 1.000.000 di multa.

La difesa dell'imputato chiede l'assoluzione.

* * * *

Due considerazioni preliminari si impongono. Da un lato il difetto di prova circa la riconducibilità all'imputato Angelo dell'affissione dei manifesti per i quali è processo, non potendo ravvisarsi nella dichiarazione da lui fatta spontaneamente al termine del dibattimento (quella cioè che egli non rinnega i propri ideali) un'ammissione in tal senso.

Dall'altro, anche a voler superare tale prima questione, la non rispondenza dell'ipotesi di reato contestata con la fattispecie concreta. Infatti, mentre l'art. 4 co. 1 L. 645/52, richiamato nel capo d'imputazione, punisce chi fa propaganda per la costituzione di un'associazione con le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 1 stessa legge - presupponendo quindi che l'associazione stessa non preesista all'attività di propaganda e tendendo a prevenire il pericolo della sua costituzione -, il comportamento ascritto all'imputato è di aver pubblicizzato, mediante affissione di manifesti, un'associazione, il movimento Fascismo e Libertà, già esistente perchè costituita con atto notaio Barziza in data 25.7.1991.

Ma, anche a ritenere che la norma sia intesa a reprimere pure la propaganda relativa ad un'associazione già esistente, la conclusione deve essere ugualmente quella dell'insussistenza del fatto - reato in quanto il movimento al quale si riferiscono i manifesti, non è inquadrabile, per le finalità perseguite e per i metodi usati, tra quelli previsti dall'art. 1 della c.d. legge Scelba.

Tale norma, nell'individuare i gruppi e le associazioni che integrano riorganizzazione del disciolto partito fascista, assume quale dato caratterizzante il perseguimento delle finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, differenziando i mezzi e le modalità di tale perseguimento (quali esaltazione o uso della violenza, denigrazione della democrazia, propaganda razzista; affermazione della soppressione delle libertà costituzionalmente garantite).

Nel caso di specie non vi sono elementi per affermare che il movimento Fascismo e Libertà, pubblicizzato attraverso i manifesti la cui affissione è ascritta al D'Angelo, ricada nella previsione del citato art. 1. Infatti, almeno all'apparenza - ma difettano dati per ritenere che la sostanza sia diversa - esso non persegue, come si ricava dal suo atto costitutivo e dallo statuto, finalità antidemocratiche. Vi è, è vero, l'utilizzo nella denominazione della parola "Fascismo", di significato storico ben preciso. Ma essa è accompagnata, e in certo senso neutralizzata, dalla parola "Libertà", chiaro indice che il primo termine non va inteso nell'accezione tipica e non è, comunque, significativo del perseguimento di obiettivi propri del disciolto partito fascista. D'altro canto anche l'utilizzo, nei manifesti di propaganda, dell'emblema del fascio è, di per sé solo, tutt'altro che decisivo al fine di dimostrare la pericolosità del MFL nel senso che la norma intende prevenire, sia perchè, secondo i fondatori del movimen-

to, si tratterebbe del fascio mazziniano, non di quello litto-
rio, sia perchè e soprattutto, si tratta di un simbolo del passato
che non fa più presa sulla coscienza popolare. Ma, ciò che più
conta, il programma dichiarato dell'associazione non contiene
il benchè minimo riferimento all'abolizione del pluralismo po-
litico, alla soppressione delle libertà costituzionali, al sov-
vertimento delle istituzioni democratiche, alla politica razzi-
sta, punti tutti qualificanti del fascismo storico. Assenti
pure qualunque richiamo all'uso della violenza quale strumen-
to di lotta politica, la denigrazione della democrazia e dei
valori della Resistenza, l'esaltazione di metodi, esponenti e
funzioni del partito fascista.

L'ideologia propugnata si ispira alla realizzazione di una
repubblica presidenziale con un presidente eletto dal popolo
e con poteri esecutivi, caratterizzata peraltro dalla presen-
za di un parlamento bicamerale di elezione popolare. Il movi-
mento persegue inoltre la cogestione delle imprese da parte
delle forze produttive secondo l'ideologia corporativa. Tale
programma non è incompatibile con le libertà costituzionali,
nè è idoneo a ledere i principi fondamentali della democrazia.

Pertanto la propaganda eventualmente effettuata dal D'Angelo
riguarda un'associazione che non presenta le caratteristiche
nè persegue le finalità di cui all'art. 1 legge Scelba. Si
impone pertanto la sua assoluzione dal reato ascritto.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 C.P.P., assolve D'Angelo GianAlberto dal
reato ascrittogli perchè il fatto non sussiste.

Cremona, 20 aprile 1993

- IL PRESIDENTE

F. F. F.

- IL GIUDICE EST.

lopolore

Depositato in Cancelleria oggi,

5-5-1993

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

Dr. Vincenzo Di Carlo

V. Di Carlo



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE
SEZIONE G.I.P.



N. 1917/93 R.G. G.I.P.

N. 1917/93 R.G. G.I.P.

Scheda fatta il

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale
Civile e Penale di Trieste dott. Alessandro BOTTIGNI
GRISELLI.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale

C O N T R O

- 1) CAUTER Angelo, nato a Pirano il 15.6.1944 e residente a Trieste in via Bellavista n. 24;
- 2) TUZZI Marino, nato a Trieste il 6.1.1948 e residente a Trieste in Via Vecellio n. 21

I M P U T A T I

del reato p. e p. dagli artt.:

Cauter:

a) 2/1 l. 20.6.1952 n. 685 per avere, nella sua qualità di componente dell'Esecutivo Nazionale Provvisorio e responsabile per la provincia di Trieste, diretto al livello locale del Movimento Fascismo e Libertà, costituito in data 22.1.1991, movimento tendente alla riorganizzazione del discripto partito fascista rivolgendo la sua attività all'esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito;



~~Il 24/II/91, 20/6.1952, n. 645 per avere, organizzando una conferenza pubblica tenutasi in data 7.9.1991 nel corso della quale, pubblicamente, esaltato, esponenti, principi e fatti e metodi propri del predetto partito;~~

~~in Trieste, fatti accertati con i rapporti 7 della D.I.G.O.S. di Trieste di data 7.1.1992, 13.2.1992, 28.11.1992.~~

c) 81/II, 110 C.P., 4/II e III l. 20.6.1952, n. 645 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commissionato la stampa disposto ed effettuata l'affissione di manifesti esaltanti esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito;

in Trieste, fra il novembre 1991 ed il 7.1.1992.

Cauter e Tuzzi;

d) 81/II, 110 C.P., 4/II e III l. 20.6.1952, n. 645 per avere, in concorso fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso commissionato la stampa, distribuito volantini esaltanti esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito;

in Trieste, il 28.11.1992.

Con recidiva reiterata.

IN FATTO E IN DIRITTO

All'esito dell'udienza preliminare il P.M. concludeva per il rinvio a giudizio degli imputati i difensori, dal canto loro, chiedevano pronunciarsi non luogo a procedere nei confronti dei loro assistiti.

Il presente procedimento trae origine da indagini svolte dalla "Digos" - Questura di Trieste, su delega della Procura presso il locale Tribunale, in ordine all'attività nel territorio nazionale di un movimento, denominato "Movimento Fascismo e Libertà" costituito per atto Notaio Barsizza Fietro in Castelgoffredo (MN) il 25.7.1991.

Il organo di P.G. delegati comunicava all'A.G., con informative del 7.1. / 13.2. / 28.11.1992 che responsabile provinciale del movimento, con la carica di componente dell'esecutivo nazionale era tale Cauter Angelo; nella cui abitazione era stata stabilita la sede del movimento; e che costui aveva organizzato in Trieste una conferenza pubblica nel corso della quale era stato illustrato il programma ed esposti i principi e metodi del costituito partito; che lo stesso Cauter, aveva comunicato la stampa, disposto ed effettuata l'affissione di manifesti esaltanti esponenti, principi e fatti propri del partito predetto. Ed effettivamente nel periodo dal novembre 1991 al gennaio 1992 e -

segnalata e denunciata in varie vie della città la presenza di manifesti del movimento in parola; ed inoltre, in data 28.10.1975, al Garten, un tempo di tabacchi, Marino, era stato sorpreso nel parcheggio retrostante alla Risiera di San Sabba, mentre apponeva manifesti del movimento "Fascismo e Libertà" che contestavano la veridicità delle informazioni diffuse sulla Risiera.

Il complesso degli accertamenti sugli episodi sopracitati dava origine a distinte manifestazioni e separati procedimenti che confluivano, per decisione del P.M. in un unico procedimento, nel quale veniva esercitata l'azione penale nei confronti degli odiermi imputati sotto le imputazioni in epigrafe indicate.

All'udienza preliminare, presenti entrambi gli imputati, assistiti dai rispettivi difensori acquisita documentazione costituita da una serie di provvedimenti giudiziari - richieste e decreti di archiviazione e sentenze di non luogo a procedere per fatti analoghi, questo giudice ritiene di non ravvisare nel caso fatti penalmente rilevanti.

Occorre considerare che la fattispecie criminosa contestata (art. 2/1° co. e 4 L. 20.6.1952 n. 645, come modificata dall'art. 10 L. 22.5.1975 n. 103) venne riferita a chi "pubblicamente esalta, oppure diffonde propaganda per la costituzione di una associazione avente le caratteristiche previste dall'art. 1 della L. cit.; vale a dire una associazione che persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica, o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione, o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda fascista...".

Nel caso di specie di rileva come il fine professato dal movimento "Fascismo e Libertà" sia stato rappresentato come quello di realizzare l'unione di due valori storicamente antitetici "nel quadro" - Si legge nell'atto costitutivo del movimento - "di istituzioni rappresentative della volontà popolare liberamente detta"; con "il rispetto e la salvaguardia della libertà di stampa, di associazione, di espressione e di *religione*" (art. G dello Statuto); con "il superamento della lotta di classe" (art. A); in un "sistema" che concili l'esigenza di autorità con le libertà sostanziali" (art. F). E quindi, a prescindere da generici richiami ad uno stato corporativo ed all'utilizzo del fascio littorio come simbolo, tra le finalità perseguite, mancano del tutto riferimenti alla abolizione dei partiti e del pluralismo politico, alla riduzione delle prerogative delle assemblee legislative e, in genere, al sovvertimento dell'ordine costituzionale in chiave antidemocratica che costituiscono le connotazioni tipiche del fascismo storico.

Nessuna

documentazione acquisita agli atti prospetta finalità ~~del sistema democratico e del sistema politico centrale con ricorso al sistema democratico di~~ acquisizione del consenso dei cittadini; né può dirsi che l'invito all'adesione ad un partito, che richiama i simboli ormai datati come i fasci, contenga con sé una carica eversiva pericolosa per la salute dello stato democratico.

Quanto ai volantini di contestazione nella Risiera di San Sabba, manca in essi un qualsiasi cenno all'esaltazione dell'odio razziale o all'approvazione dei fatti di genocidio: lo stampato intestato al Movimento Fascismo e Libertà ripete una tesi cara all'estrema destra - che contesta la funzione avuta dalla Risiera come forno crematorio dopo l'8.9.1943 - e fa parte di una polemica che da decenni anima i dibattiti tra ^{alcuni} politici ^{sovietici} totali di opposto segno. Non vi è dubbio che, in questi termini, ed in particolare nell'invito che il manifesto ~~si~~ rivolge alla discussione del caso, non vi sono tracce di propaganda razzista che legittimino a ritenere che l'attività di distribuzione dei manifesti svolta dai due imputati, sia perseguibile nell'ambito della norma repressiva contestata. Ne consegue che non può ritenersi violata la norme prospettate in capo di imputazione (artt. 2 e 4 L. 645/52) dall'attività di direzione e di formazione del Movimento Fascismo e Libertà, né dalla diffusione di manifesti di stampati di quel movimento.

P.Q.M.

Visto l'art. 425 c.p.p.

D I C H I A R A

non luogo a procedere nei confronti di CAUTER Angelo e RIZZI Marino per i reati loro contestati perché il fatto non sussiste.

Trieste 5 maggio 1994

U. G. P.
dott. Alessandro Bottan Griselli

Il Collaboratore di Cancelleria *Jucoso*

Depositato in Cancelleria il *27.6.94*

SENTENZA IRREVOCABILE

11.7.94 28/1794

N. 710/94 R.G.N.R.

N. 161/94 R. Sent.


N. 595/94 R.G. G.I.F.

Data del deposito

2-11-94

N. _____ R. Exec.

N. _____ Camp. Pen.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Pordenone

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

(Sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 C.P.P.)

Il Giudice per le indagini preliminari

dott. Anna Fasan

in esito all'udienza preliminare del 20.10.1994 ha pronunciato e
pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

DE BIASIO SERGIO, nato a Sacile il 17.09.1961, res. a Cordenons,
Via Bellasio n. 4/10

-libero, presente-

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 4, comma 2°, della L. 20.08.1952 n.
848 perchè, nella sua qualità di Coordinatore provinciale del
"Movimento Fascismo e Libertà", pubblicamente esaltava principi

di fascismo, facendo esporre in Via Udine una striscione
contenente slogan inneggianti alla "nazione" inseriti in un
contesto in cui campeggiava il fascio littorio e la scritta
"Fascismo e Libertà - Democrazia corporativa".

In Pordenone, il 19.10.1993.


IN FATTO ED IN DIRITTO

Sulla scorta della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal
P.M. De Biasio Sergio veniva tratto all'udienza preliminare per
rispondere dell'imputazione di cui in epigrafe.

All'esito della discussione finale e dell'esame della copiosa
documentazione prodotta dalla difesa deve rilevarsi che la
condotta posta in essere dall'imputato, ossia l'esposizione dello
striscione riproducente il fascio littorio e riportante le
scritte già evidenziate nel capo di imputazione, non è idonea ad
integrare il reato di apologia del fascismo.

Invero, mentre dalla lettura dell'atto costitutivo del movimento
in questione non si rileva quale dato caratterizzante il
perseguimento delle finalità antidemocratiche proprie del
disciolto partito fascista, in quanto diversi appaiono gli scopi
nonchè i mezzi e le modalità di realizzazione degli stessi (non
ravvisandosi affatto l'esaltazione della violenza, la
denigrazione della democrazia e la propaganda razzista attraverso
la soppressione delle fondamentali libertà costituzionalmente
garantite), venendo a considerare la specifica condotta
contestata appare evidente come il richiamo al valore ineludibile
della "nazione" non possa ritenersi patrimonio esclusivo del
disciolto partito fascista, chè anzi lo stesso risulta essere uno
dei principi fondamentali di ogni democrazia e di qualsiasi
coscienza popolare.

Nè la mera riproposizione del termine "fascismo" può ritenersi
sufficiente a favorire la concreta possibilità di ricostituzione
del partito fascista, sia perchè allo stesso risulta contrapposto
il termine antitetico di "libertà" (di per sé idoneo a
neutraleizzare i contenuti antidemocratici dell'accezione
tradizionale del primo termine e ad esprimere uno sforzo



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. F...', is written over a vertical line that extends from the bottom of the text block.



intellettuale del movimento di cui ci occupiamo nel conciliare valori ed ideali che esulano dalla concezione propria del fascismo) sia perchè, in ogni caso, l'art. 4 della L. n. 645/52 richiede certamente un "quid pluris" rispetto alla semplice pubblicizzazione ed all'utilizzo, nei manifesti di propaganda, dell'emblema del fascio, dovendo ritenersi tale condotta insufficiente e comunque di per sé sola inidonea ad integrare tale reato. Invero, non può riconoscersi nel mero utilizzo di simboli del passato un effetto propagandistico ed esaltativo di "esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo oppure delle sue finalità antidemocratiche" o di metodi razzisti idoneo in concreto a far presa sulla coscienza popolare e ad indurre, da solo, un significativo numero di persone ad agire con propositi sovversivi dell'ordinamento democratico.

Infatti secondo la costante giurisprudenza, anche di legittimità, "l'idoneità dell'azione volta alla ricostituzione del disciolto Partito fascista va desunta dalla probabilità valutata all'atto del compimento dell'azione stessa, che l'evento verso cui essa tenda possa verificarsi" (vedi, tra le altre, Cass. Sez. II 26.02.61, n. 1564).

P.Q.M.

Visto l'art. 425 C.P.P.

DICHIARA

non luogo a procedere nei confronti di DE BIASIO BERGIO in ordine all'imputazione ascrittagli perchè il fatto non sussiste.

Pordenone, 20.10.94.

TRIBUNALE DI PORDENONE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
DEL G.I.P.

Il

9.11.94
Il Coll. di Cancelleria



Il Giudice

dott. Anna Fasan

N.R.N.R.

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PRETURA DI BOLOGNA

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI, SEDE

Il Pubblico Ministero,

Letti gli atti del procedimento allegato,

ritenuto che il contenuto del manifesto rappresenta un'espressione del pensiero legittima e non pare assolutamente essere finalizzata all'apologia del fascismo.

Visto l'art. 554 I comma c.p.p.

CHIEDE

disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Bologna, 2/8/97

IL SOSTITUTO PROCURATORE
- Dr. Claudio Caretto -

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE
DI GENOVA

Copia

Al Giudice
per le indagini preliminari
SEDE

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Il P.M.

letti gli atti del procedimento penale n.3352/91/44
in ordine al reato di cui all'art.4 della legge 20.6.1952
n.643;

ritenuto che il fatto palesemente non integri il reato di apo-
logia di fascismo ipotizzato, difettando nell'associazione po-
litica propagandata - sulla base del contenuto dell'atto costi-
tutivo allegato al procedimento - i presupposti di cui
all'art.1 della legge citata, e non ricorrendo gli estremi del
secondo comma dell'art.4;

visto l'art.125 del D.L. 28.7.1989 n.271


CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede pronunci de-
creto di archiviazione, restituendo quindi gli atti a questo
Ufficio.

Si allega il fascicolo contenente la notizia di reato e la do-
cumentazione relativa alle indagini espletate.

Genova, 20 Dicembre 1991

Il sostituto procuratore
della Repubblica
presso il tribunale di Genova
(Massimo Terzile)



Aspi

N. 3352/81 R.G. notizie di reato

N. _____ R. _____



TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
- art. 409/411 c.p.p. -

Il Giudice BORZOUF M. F.

Letti gli atti del procedimento penale n. 3352/81 nei confronti
~~di~~ relativo al reato di cui all'art. L.P. 4645/1952

Esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in data 24/12/81

Ritenuto che le affermazioni del PM siano contrarie
ai fatti

Visto l'art. 409/411 c.p.p.

P.G.M.

Dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.


Genova, li' 8/1/82

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
IL GIUDICE
(Dr. M. F. BORZOUF)

Depositato in Cancelleria il 8-1-82

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Dr. ssa Maria Teresa PASTONE

[Handwritten signature]



Genova (seconda sentenza)

Ritenuto che l'uso in un manifesto del simbolo del fascio littorio e del motto "Fascismo e libertà" di per sé non valgono ad integrare gli elementi del reato sopra esposti, per l'assenza di concreti richiami a finalità antidemocratiche, all'abolizione del pluralismo politico o delle libertà costituzionali, a principi razzisti, all'esaltazione della violenza o alla sua pratica quale mezzo di lotta politica;

— che d'altronde detti aspetti caratterizzanti — utilizzati dal legislatore per individuare il tipo di movimenti o associazioni la cui costituzione e propaganda è vietata — appaiono assenti anche dallo statuto del movimento, che invece espone programmi e principi compatibili con istituzioni di democrazia rappresentativa e con il mantenimento delle libertà e diritti costituzional-

mente garantiti;

— rilevato che già numerose autorità giudiziarie hanno condiviso le conclusioni, di cui sopra, come risulta dai vari decreti di archiviazione e sentenze di proscioglimento;

— che pertanto, non sussistendo il reato di cui agli artt. 1 e 4 l. 645/52, deve richiedersi l'archiviazione del procedimento per la parte relativa;

— rilevato d'altro canto che i dubbi di illiceità dell'affissione sorti nelle autorità comunali di Campomorone potevano apparire non infondati, anche in considerazione del numero di situazioni analoghe prodotesi in Italia e portate all'esame dell'autorità giudiziaria penale (cfr. ancora le numerose sentenze e decreti prodotti da Tortarolo).

Visti gli artt. 408/411 c.p.p., 125 D.Lv. 271/89

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Genova, 7 Settembre 1993

Il Sostituto Procuratore
della Repubblica
Giulliana Tondina

TRIBUNALE DI GENOVA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE
INDAGINI PRELIMINARI
SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO

Innanzi al Giudice Dott. VINCENZO PUPA

All'udienza del 07/04/1999 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente:

SENTENZA

Nei confronti di:

1. Tormene Nestore, nato a Verona il 24.10.1930 elettivamente domiciliato in Rapallo Corso Italia n. 36/36
2. Valle Lorenzo, nato a Palermo il 31.07.1959 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Lorenzo Lo Cicero in Palermo Piazza V.E. Orlando n. 27

Difensori : Avv. R. Papagalli del Foro di Chiavari, di fiducia per Tormene

Avv. Lorenzo Lo Cicero del Foro di Palermo, di fiducia per Valle

IMPUTATI

Del reato di cui agli artt. 110 C.P. e 4 comma 2 e 3 legge 20.6.1952 n. 645, perché in concorso fra loro, Valle facendo stampare, nella qualità di vice segretario vicario del movimento Politico " Fascismo e Libertà ", il manifesto avente a titolo " 28 aprile 1945, 28 aprile 1997 - 100000 caduti per non dimenticare...per continuare a sperare " a firma del Movimento " Fascismo e Libertà ", avente forma di un proclama della Repubblica Sociale Italiana firmato Mussolini e per contenuto di una celebrazione del Fascismo a 50 anni dalla sua caduta, inviandone 195 esemplari al Tormene che li presentava per l'affissione, esaltavano esponenti, principi, fatti e metodi del Fascismo e le sue finalità antidemocratiche, con l'aggravante di aver commesso il fatto con il mezzo della stampa.

Fatto commesso in Genova e Palermo nel maggio 1997.

Con l'intervento del P.M. dr.ssa Canepa, degli imputati e dei rispettivi difensori.

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.

MOTIVAZIONE

Si è proceduto penalmente nei confronti di Tormene Nestore e Valle Lorenzo per il reato di cui alla rubrica.

In esito all'odierna udienza preliminare, letti gli atti e udite le conclusioni del P.M. e della difesa, GIP osserva: il fatto, così come descritto nel capo d'imputazione, è pacificamente provato (vi è il sequestro del manifesto incriminato e vi sono le ammissioni di entrambi gli imputati). Esso, tuttavia, non riveste

costituisce reato.

Visti ed applicati gli artt. 4252 p.p.

P.Q.M.

Dichiara

Non doversi procedere nei confronti di Tormene Nestore e Valle Lorenzo in ordine all'imputazione loro ascritta perché il fatto non costituisce reato.

Ordina

Il dissequestro del materiale sequestrato e la restituzione dello stesso agli aventi diritto.

[Torna alla Home Page](#)

[Torna al sommario del Bollettino](#)

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

RICHIESTA DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Proc. 3736/97 P.M.

Al Sig. Presidente la Sezione GIP
Tribunale Sede

SEZIONE DEI GIUDICI P.L. INDAGINE PRELIMINARE
31 LUG 1997
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Trasmetto gli atti del procedimento penale a carico di:

AMATEIS Roberto, nato a Torino il 2.4.1979, residente a Volpiano in via Castello 9

sottoposto ad indagine in relazione al reato di cui:

agli artt. 110 cod. pen., 4 II e III comma L. 645/1952, per avere, in concorso con altre persone allo stato non identificate, curando la consegna dei manifesti all'incaricato alle affissioni del Comune di Chivasso e pagando la relativa tassa, manifesti intitolati "28 aprile 1945 - 28 aprile 1997, 100.000 caduti per non dimenticare... per continuare a sperare" e riportanti, sotto l'insegna della repubblica sociale italiana ed il simbolo del fascio, un messaggio agli italiani, a firma Mussolini, in cui si esaltano i progressi ottenuti dalla nazione nel ventennio, esaltato pubblicamente fatti, esponenti e principi del fascismo, con l'aggravante di aver commesso il fatto con il mezzo della stampa.

In Volpiano il 19 maggio 1997

con preghiera di voler emettere decreto di archiviazione ex art. 409 c.p.p.

L'accusa contro AMATEIS Roberto si fonda sulla comunicazione informativa proveniente dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Volpiano, dalla quale si evince che sugli spazi riservati alle pubbliche affissioni erano stati appesi manifesti intitolati "28 Aprile 1945 - 28 Aprile 1997, 100.000 caduti per non dimenticare.... per continuare a sperare".

Ai sensi dell'art. 1 della L. 20/6/52 n. 645 ricorre la riorganizzazione del disciolto partito fascista quando un'associazione o un movimento persegue le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista, ovvero esaltando esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compiendo manifestazioni esteriori di carattere fascista.

L'esame dell'atto costitutivo del movimento "Fascismo e Libertà" consente di escludere che tra le finalità dello stesso vi sia quella di sopprimere le libertà democratiche o di instaurare la dittatura. Il punto G) dell'art. III del capo primo dello statuto enuncia infatti, tra gli obiettivi dell'associazione, quello di instaurare una "Repubblica Presidenziale, con un Presidente direttamente eletto dal popolo e dotato di poteri esecutivi, con un mandato non

Visto
Torino, il 31.17.1997

Il Procuratore della Repubblica Ag. (Dr. Maurizio L. UDI)

rinnovabile e sottoposto al controllo del Parlamento” e con un “Parlamento bicamerale di elezione popolare”. Lo stesso punto G) afferma in premessa che un siffatto ordinamento assicura il rispetto e la salvaguardia delle libertà di stampa, di associazione, di espressione e di religione”.

La stessa organizzazione interna del movimento è strutturata su base democratica (Capo II, art. VI: “Ogni iscritto ha il diritto di eleggere gli organi direttivi del MFL e di partecipare alla elaborazione delle linee politiche e degli indirizzi operativi del Movimento, esercitando, ogni qualvolta sia necessario, il diritto di voto”).

Il programma risultante dall'atto costitutivo di “Fascismo e Libertà” non sembra pertanto incompatibile con i principi e le libertà garantite dalla Costituzione italiana; nè viene propugnato un metodo antidemocratico per la realizzazione delle riforme che il movimento si propone. Infatti, come risulta dall'interrogatorio dell'AMATEIS, in alcune città italiane, “Fascismo e Libertà” ha partecipato alle elezioni.

Tutto ciò considerato, si ritiene che la diffusione dell'ideologia propria di tale movimento non configuri il reato di cui all'art. 4 della L. 645/52.

Ossequi.

Torino, 23 luglio 1997

Il Pubblico Ministero
Giancarlo Avenati Bassi, Sost.

Minuta redatta a cura dell'Ud. Giud., dott.ssa Alessandra PFIFFNER